



41558/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MAURO MOCCI - Presidente -
- Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere -
- Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -
- Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Rel. Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 07/10/2021 - CC

*Co. 41558*  
R.G.N. 3802/2019

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso 3802-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (omissis) ,  
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope  
legis;

**- ricorrente-**

**contro**

(omissis) SPA , in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) ,  
presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e  
difesa dall'avvocato (omissis) ;

**- controricorrente -**

*8729*  
*21*

*105*

avverso la sentenza n. 530/2/2018 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il  
10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO  
DELLI PRISCOLI.

### **FATTI DI CAUSA**

Rilevato che:

la parte contribuente, una società che importa gas naturale e lo  
rivende a consumatori finali su tutto il territorio nazionale, impugnava  
l'avviso di pagamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  
di Potenza con il quale si contestavano omessi pagamenti di conguaglio  
e rate di acconto di accise per gli anni 2011 e 2013;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte  
contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello  
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che i soggetti che  
svolgono attività di vendita ai consumatori finali maturano tanti  
conguagli a credito o a debito quante sono le province in cui operano;  
per effetto di tale meccanismo può verificarsi che al conguaglio a credito  
maturato non corrisponda nella medesima provincia un debito, per i  
successivi versamenti in acconto, di pari importo. In relazione a tale  
ipotesi, al fine di evitare una esposizione finanziaria alla quale non  
corrisponda una effettiva posizione debitoria, l'Agenzia delle dogane con  
una circolare interpretativa del 26 febbraio 2016, ha fornito istruzioni  
agli operatori per utilizzare il credito maturato in una o più province per  
compensare il debito maturato in altre province, dando atto che già  
nella normativa era presente la possibilità di compensare. Da ciò deriva  
la legittimità dell'operato del contribuente il quale ha effettuato  
legittimamente la compensazione ritenendo che l'Agenzia delle dogane  
fosse un unicum pur se divisa in uffici periferici.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, 26, comma 13, del d.lgs. n. 504 del 1995, 1242 c.c. nonché art. 8 della legge n. 212 della 2000 in quanto la compensazione non fa venire meno la debenza degli interessi e delle indennità di mora per gli omessi versamenti del conguaglio a debito per l'anno 2010 e delle rate di acconto per l'anno 2011 in scadenza al 31 marzo 2011, al 31 gennaio 2012 ed al 29 febbraio 2012, richiesti con l'avviso di pagamento impugnato.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.



### **P.Q.M.**

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021.

Il Presidente

Mauro Mocci



IL CANCELLIERE  
Enrico PETTINE

